

CS 235/2011 Foggia lì, 14.12.2011

## ***Obbligo dell'Attestato di Certificazione Energetica per gli immobili in vendita.***

Il Decreto Legislativo n° 192 del 19 agosto 2005, art. 13 comma 2-quater, introduce delle sostanziali novità relative alla compravendita degli immobili dal punto di vista energetico. Di fatti il testo del comma di legge recita:

*“nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° Gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica”*

Ciò significa che, dal 1° gennaio 2012, sarà necessario, per vendere un immobile, avere l'Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.), poiché, per la pubblicazione degli annunci di vendita, sia a mezzo stampa che a mezzo internet o qualsiasi altra forma di pubblicità, dovrà essere obbligatoriamente indicata la classe energetica dell'immobile e l'indice di prestazione energetica dello stesso, che va ricavata dal Certificato Energetico.

L'obbligo riguarda, pertanto, anche le agenzie immobiliari, poiché sarà cura delle stesse accertarsi della presenza dell'A.C.E. per l'immobile pubblicizzato, prima della sua pubblicazione, onde evitare sanzione pecuniaria.

L'obbligo interessa tutte le regioni italiane, ed in particolar modo, Veneto e Lombardia, che hanno già introdotto pesanti sanzioni, che variano dai 1.000 ai 5.000 Euro ad annuncio. Le altre regioni, comunque, stanno già provvedendo a legiferare al riguardo.